

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 54/46/2012

FATTO

Con due distinti ricorsi ritualmente e tempestivamente proposti rubricati ai n.ri 1167/11 e 1168/11, il Sig. Na. Vi. ha impugnato rispettivamente i seguenti avvisi di accertamento:

avviso di accertamento n. T9D011002326/2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Controlli, con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/1973, ha accertato, per l'anno d'imposta 2005, il reddito sintetico del contribuente nell'importo di Euro 184.036,00 (che si discosta da quello dichiarato di € 38.240,00 per oltre 1/4) con conseguente maggiore imposta sia ai fini Irpef (per € 60.221,00), sia ai fini dell'Addizionale regionale e Comunale Irpef (per € 2.041,00);

avviso di accertamento n. T9D011002331/2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Controlli, con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/1973, ha accertato, per l'anno d'imposta 2006, il reddito sintetico del contribuente nell'importo di Euro 261.725,00 (che si discosta da quello dichiarato di € 90.761,00 per oltre 1/4) con conseguente maggiore imposta sia ai fini Irpef (per € 73.839,00), sia ai fini dell'Addizionale regionale e Comunale Irpef (per € 3.110,00);

Si legge nella motivazione degli avvisi impugnati che il contribuente è stato inserito "nel piano controlli 2010 tra i soggetti da sottoporre a controllo sulla base della segnalazione 334/2008 a seguito dell'attività di controllo effettuata dalla Direzione Regionale Liguria a carico di "S.L.T.L Società Industrie Turistiche Immobiliare Srl" dalla quale è emerso l'acquisto di beni identificativi di capacità contributiva (Imbarcazioni a motore) e delle conseguenti indagini, effettuate tramite interrogazioni svolte presso il Sistema Informativo dell'anagrafe tributaria (S.I.A.T), dalle quali sono emersi diversi elementi, riguardanti la capacità contributiva della S. V. in contrasto con i redditi dichiarati" e che lo stesso è stato segnalato "tra i soggetti che - sulla base delle informazioni e dei dati presenti/disponibili presso gli archivi telematici del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria ovvero sulla base dei dati e degli elementi comunque in possesso dell'Ufficio - hanno effettuato, nel caso di specie durante il quinquennio d'osservazione 2005/2009 analizzato, rilevanti spese/esborsi finanziari per incrementi/investimenti patrimoniali ritenuti del tutto incoerenti, ovvero sproporzionati, rispetto alle posizioni reddituali e/o patrimoniali, dichiarate [. ..] ai fini fiscali ovvero risultanti presso i citati archivi telematici per i periodi d'imposta ricompresi nel suddetto quinquennio d'osservazione".

Nel medesimo provvedimento l'Ufficio precisa, dunque, che "a seguito delle indagini svolte tramite interrogazioni effettuate presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.)" sono emerse a carico del Sig. Vi. (...) "le seguenti informazioni relative agli atti di registro ad altri acquisti rilevanti ai fini della valutazione degli incrementi patrimoniali":

Tabella 1 - Atti di registro

1) Elenco dei NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2010

Atto presentato presso - Ufficio di Milano 3 in data 16/07/2010 - data stipula 15/ 07/ 2010 - Serie 1T - Numero 017029;

Avente causa in Compravendita di imbarcazione;

Valore dichiarato 398.000 Euro.

2) Elenco dei NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2009

Atto presentato presso - Ufficio di Sondrio in data 04/05/2009 -- data stipula 30/04/2009 - Serie 1T - Numero 001573;

Avente causa in Compravendita di imbarcazione;

Valore dichiarato 240.000 Euro.

3) Elenco dei NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2007

Atto presentato presso - Ufficio di Vimercate in data 20/09/2007 - data stipula 13/09/2007 - Serie 3 - Numero 004619;

Avente causa in Locazione non finanziaria di fabbricato;

Valore dichiarato 10.800 Euro.

4) Elenco dei NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2006

Atto presentato presso - Ufficio di Vimercate in data 20/02/2006 - data stipula 01/02/2006 - Serie 3 - Numero 000808;

Avente causa in Locazione non finanziaria di fabbricato;

Valore dichiarato 10.200 Euro.

Elenco dei VEICOLI

5) Targa CJ60845 Categoria Motocicli

Uso Proprio Fonte A.C.I. / M.C. /

Cilindrata 499 cc Potenza 3.260 Kw Alimentazione Benzina

Data Immatricolazioni 11/05/2005 Data inizio possesso 15/05/2007

6) Targa –omissis-- Categoria Autovettura

Uso Proprio Fonte A.C.I./M.C./

Cilindrata 3.596 cc Potenza 23.500 Kw Alimentazione Benzina

Data Immatricolaz. 31/03/2004 Data inizio possesso 10/05/2007

7) Targa –omissis Categoria Autovettura

Uso Proprio Fonte A.C.I. / M.C./

Cilindrata 1.995 cc Potenza 12.000 Kw Alimentazione Diesel

Data Immatricolaz. 05/09/2005 Data inizio possesso 27/02/2006

8) Targa –omissis Categoria Autoveicolo speciale

Uso Proprio Fonte A.C.I. / M.C. /

Cilindrata 2.685 cc Potenza 11.500 Kw Alimentazione Diesel

Data Immatricolaz. 01/03/2006 Data inizio possesso 29/04/2009

Con specifico riferimento all'anno di imposta 2005, l'Amministrazione evidenzia che "in applicazione dell'art. 39, comma quarto e quinto del DPR 600/73 in relazione ai D.M. 10.09.92 e 19.11.92 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 05/04/2005 con cui sono stati aggiornati, con le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, i coefficienti presuntivi per gli anni 2004 e 2005, considerati sia il totale valore per singoli beni e servizi a disposizione del contribuente... pari ad € 158.635,99, che gli incrementi patrimoniali pari ad € 25.400, come di seguito dettagliati:" - SPESE

SOSTENUTE NEL PERIODO 2005/2009 PER INCREMENTI PATRIMONLI € 127.000, di cui quota relativa all'anno 2005 pari ad € 25.400:

A U - AUTO VEICOLI

1) Targa –omissis-- Categoria Autovettura

Uso Proprio Fonte A.C.I. / M.C./

Cilindrata 1.995 cc Potenza 12.000 Kw Alimentazione Diesel Data Immatricolaz. 05/09/2005 Data inizio possesso 27/02/2006

2) Targa –omissis-- Uso PRIVATO

Tipo Aprilia altri tipi Nazionalità Italiana

Anno immatricolaz. 1987 Cilindrata 349 Cavalli fiscali 6 Inizio possesso 08/07/1987 per Prime iscrizioni nuove di fabbrica (IVA) RE - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

1) Residenza Principale sita in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Edmondo De Amicis n. 44 Foglio 9 Particella 66 Sub. 702 Categoria A/7, Classe 6 Consistenza 17,5 vani, mq. 315, come da informazioni assunte presso l'Anagrafe Tributaria, posseduta al 50%.

2) Residenza Secondaria sita in Comacchio (FE) Foglio 51 Particella 1154 Sub. 1, Categoria A/3, Classe 1 Consistenza 3 vani, mq. 54, posseduta per 1/2 come da informazioni assunte da sistemi informativi.

3) Residenza Secondaria in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Settembrini Luigi n. 2, Foglio 17 Particella 285 Sub. 4 Categoria A/3, Classe 4 Consistenza 6 vani, mq. 108, posseduta al 100% come da informazioni assunte da sistemi informativi. AS - ASSICURAZIONI

1) Numero Polizza 90015411011, Ramo assicurativo Incendi ed Elementi Naturali,

Ente Assicurativo "FONDIARIA-SAI S.P.A.", Durata del contratto 10 anni, Data di stipula 17/08/1998, Capitale assicurato 67.140,00, Premio lordo annuo € 33,00. NA

Na - NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

1) ISCRIZIONE comunicata da UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VENTIMIGLIA

Codice Fiscale Ente –omissis--

Diritto Acquisito il 24/3/1999 Possesso 100%

Categoria imbarcazione da diporto a motore

Data Immatricolazione 24/3/1999 Data prima Iscrizione 24/3/1999

Nome STEDAVA

Identificativo 21M00052 Anno di costruzione 1991

Potenza (KW/CV) 1206/1639 Lunghezza (cm) 1655 Stazza (Ton) 33

BENI E SERVIZI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE DI CUI SI SOSTENGONO IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE pari ad euro 158.636:

- Motociclo "YAMAHA XP 500", TARGATO –omissis--, cilindrata 499, Alimentazione a benzina, acquistato in data 04/05/2007, data immatricolazione 11/05/2005, prezzo stimato € 7.000;

- Autovettura "Mercedes", targata –omissis--, cilindrata 3.596, Alimentazione a benzina, acquistato in data 10/05/2007, data immatricolazione 31/03/2004, prezzo stimato € 20.000;

- Autovettura "BMW SERIE 3 3000", targata –omissis–, cilindrata 1.995, Alimentazione Diesel, acquistato in data 27/02/2006, data immatricolazione 05/09/2005, prezzo stimato € 40.000;

- Autoveicolo "Porsche 911 Carrera", targata –omissis–, cilindrata 2.685, Alimentazione Diesel, acquistato in data 29/04/2009, data immatricolazione 01/03/2006, prezzo stimato € 60.000;

Per quanto concerne, invece, l'anno di imposta 2006, l'Agenzia delle Entrate osserva che: "in applicazione dell'art. 39, comma quarto e quinto del DPR 600/73 in relazione ai D.M. 10.09.92 e 19.11.92 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17/02/2007, considerati sia il totale valore per singoli beni e servizi a disposizione del contribuente ... pari ad € 156.724,75, che gli incrementi patrimoniali pari ad € 105.000, come di seguito dettagliati:"

- SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 2005/2009 PER INCREMENTI PATRIMONIALI C 127.000, di cui quota relativa all'anno 2005 pari ad € 25.400:

AU-AUTOVEICOLI

1) Targa CX220JF Categoria Autovettura

Uso Proprio Fonte A.C.I. / M.C./

Cilindrata 1.995 cc Potenza 12.000 Kw Alimentazione Diesel Data Immatricolaz. 05/09/2005 Data inizio possesso 27/02/2006

RE - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE

4) Residenza Principale sita in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Edmondo De Amicis n. 44 Foglio 9 Particella 66 Sub. 702 Categoria A/7, Classe 6 Consistenza 17,5 vani, mq. 315, come da informazioni assunte presso l'Anagrafe Tributaria, posseduta al 50%.

5) Residenza Secondaria sita in Comacchio (FE) Foglio 51 Particella 1154 Sub. 1, Categoria A/3, Classe 1 Consistenza 3 vani, mq. 54, posseduta per 1/2 come da informazioni assunte da sistemi informativi.

6) Residenza Secondaria in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Settembrini Luigi n. 2, Foglio 17 Particella 285 Sub. 4 Categoria A/3, Classe 4 Consistenza 6 vani, mq. 108, posseduta al 100% come da informazioni assunte da sistemi informativi. AS - ASSICURAZIONI

2) Numero Polizza 90015411011, Ramo assicurativo Incendi ed Elementi Naturali, Ente Assicurativo "FONDIARIA-SAI S.P.A.", Durata del contratto 10 anni, Data di stipula 17/08/1998, Capitale assicurato 67.140,00, Premio lordo annuo € 33,00.

NA - NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

2) ISCRIZIONE comunicata da UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VENTIMIGLIA Codice Fiscale Ente 90046010089

Diritto Acquisito il 24/3/1999 Possesso 100%

Categoria imbarcazione da diporto a motore

Data Immatricolazione 24/3/1999 Data prima Iscrizione 24/3/1999

Nome STEDAVA

Identificativo 21M00052 Anno di costruzione 1991

Potenza (KW/CV) 1206/1639 Lunghezza (cm) 1655 Stazza (Ton) 33

BENI E SERVIZI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE DI CUI SI SOSTENGONO IN TUTTO O IN PARTE LE SPESE pari ad euro 158.636:

- Motociclo "YAMAHA XP 500", TARGATO CJ60845, cilindrata 499, Alimentazione a benzina, acquistato in data 04/05/2007, data immatricolazione 11/05/2005, prezzo stimato € 7.000;
- Autovettura "Mercedes", targata --omissis--, cilindrata 3.596, Alimentazione a benzina, acquistato in data 10/05/2007, data immatricolazione 31/03/2004, prezzo stimato € 20.000;
- Autovettura "BMW SERIE 3 3000", targata --omissis, cilindrata 1.995, Alimentazione Diesel, acquistato in data 27/02/2006, data immatricolazione 05/09/2005, prezzo stimato € 40.000;
- Imbarcazione acquistata con atto stipulato in data 15/07/2010, registrato presso l'Ufficio di M13 in data 16/07/2010, n. 017029, serie 1T, valore dichiarato € 398.000,00;

Orbene, dopo aver evidenziato, in relazione ad entrambi i periodi di imposta oggetto di accertamento, che "in ottemperanza al comma 4° dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973,

l'Ufficio ha di norma proceduto alla verifica della sussistenza di entrambi i presupposti congiunti legittimanti l'esercizio dell'azione accertatrice ai sensi dell'art. 38, commi 4° e/o 5°, 6° e 7°, del D.P.R. n. 600/1973" ossia precisamente:

1. "la sussistenza dello scostamento di almeno V (un quarto) tra il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile ... sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto certi (comma 4° dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, e commi da 1° a 6° dell'art. 3 del D.M. del 10/09/1992) e/o in aggiunta, anche sulla base della c.d. spesa per incrementi/investimenti patrimoniali (comma 5° dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, e commi 7° dell'art. 3 del D.M. del 10/09/1992) indicativi di (maggiore) capacità contributiva emersi a seguito dell'attività istruttoria espletata ed il reddito complessivo dichiarato ai fini I R.Pe.F., ovvero comunque percepito";

2. "la circostanza che il reddito complessivo dichiarato ... non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per almeno 2 periodi d'imposta (compreso quello in esame".

l'Amministrazione conclude rilevando che, a suo dire, "l'ammontare complessivo netto/imponibile dichiarato ai fini LR.Pe.F., ovvero comunque percepito" dal contribuente "è da considerarsi inidoneo a poter giustificare la (maggiore) capacità contributiva ... concretamente individuata".

A sostegno del proprio ricorso, il Sig. Vi. ha eccepito innanzitutto la nullità degli avvisi di accertamento oggetto di causa lesivi del diritto alla difesa per mancanza di un contraddittorio preventivo tra l'Amministrazione Finanziaria e contribuente.

Cita, a sostegno, la sentenza C 349/07 del 18/02/08 della Corte di Giustizia europea, applicabile direttamente nell'ordinamento interno di ciascun Stato membro.

Ha quindi contestato la nullità dei medesimi atti per violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, rilevando che tutti i valori per incrementi patrimoniali presi a base dei conteggi sono solo "stimati" e non vi sarebbe in alcuna parte dell'avviso di accertamento "benché minimo riferimento alla fonte utilizzata per tale stima, né tantomeno quali siano le metodologie adottate per giungere alla stima di tali grandezze". Il che, asserisce sempre il ricorrente, determinerebbe "una grave carenza dal punto di vista dell'iter logico giuridico posto alla base della motivazione dell'accertamento, non consentendo al contribuente di comprendere quali siano le ragioni poste alla base della pretesa da parte dell'Agenzia delle Entrate".

Entrando nel merito della determinazione sintetica del reddito operata dall'Ufficio, il contribuente osserva in primis che, per quanto concerne l'autovettura usata marca Porche, detto bene sarebbe stato erroneamente considerato dall'Ente accertatore come immatricolato per la prima volta nell'anno 2006, "mentre la data esatta è il 31 marzo 2004" con conseguente "sicuro sbaglio nella stima del valore" che, peraltro, appare determinato senza indicazione delle modalità né delle fonti di tale valutazione (produce copia certificato ACI, allegato C).

Analoga contestazione è sollevata dal Sig. Vitali anche in relazione all'ulteriore autoveicolo, tg. –omissis–, qualificato dall'Agenzia delle Entrate come autovettura Mercedes, ma consistente in autoveicolo da campeggio Rapido Autocaravan, acquistato in data 29/04/09 e non il 10/05/07.

Contesta, in ogni caso, la generica stima, sprovvista di fonte di valutazione (produce copia certificato ACI, allegato E).

In particolare, evidenzia che l'autocaravan usato marca Rapido è stato in parte acquistato con il ricavato della vendita del natante Stedava 21M052D, come da "dichiarazione di vendita" del 04.05.09 che produce sub lett. G. Anche con riferimento al motociclo usato YAMAHA tg. –omissis–, rileva che lo stesso è stato in parte acquistato, in data 15.05.07, con la cessione di vecchio motociclo in data 06.07.07 tg. BT 42550 (produce certificato ACI).

Con riferimento all'acquisto in data 27/02/06 della BMW usata tg. –omissis–, fa presente che la stessa è stata interamente finanziata con la vendita del veicolo AUDI Tg. –omissis– in data 08.02.06. come da certificato ACI che produce sub. lettera H ricorso anno 2005.

Per quanto concerne l'acquisto dell'imbarcazione marca Fairline Boats Plc avvenuto in data 15.7.2010 (v. allegato H ricorso anno 2006) rileva il ricorrente che detta acquisizione e' stata finanziata tramite l'utilizzo di attività detenute dal ricorrente fuori dal territorio nazionale e rimpatriate secondo legge nel dicembre dell'anno 2009 (Dichiarazione riservata dell'attività emersa qui allegata sotto la lettera I). La somma largamente capiente alla bisogna in esame venne a seguito di detto rimpatrio allocata su apposito conto FIN Eo Banca ICQ spa come dimostrato dalla "posizione e Movimenti per singolo rapporto al 30 giugno 2010" di Cordusio Società Fiduciaria per azioni anch'esso di seguito allegata sotto la lettera L. In data 12 luglio 2010 a mezzo di tre disposizioni (due da e 160.000 cadauna ed una da € 50.000 qui allegate sotto la lettera M) il ricorrente trasferì sul proprio conto corrente –omissis– aperto presso il Credicoop di Cernusco sul Naviglio la provvista necessaria per l'acquisto dell'imbarcazione in oggetto che venne effettuato in data 15 luglio 2010 (vedi allegato H). In tale occasione il corrispettivo venne versato mediante gli assegni circolari –omissis–, --omissis, --omissis--, --omissis identificati dalla lettera di addebito 17 luglio 2010 di Credicoop agenzia di Cernusco sul Naviglio (allegata sotto la lettera N) ed emessi dalla stessa banca in utilizzo degli importi sopra tracciati".

Per quel che concerne, invece, gli incrementi patrimoniali ricostruiti dall'Amministrazione Finanziaria, l'attore osserva che gran parte degli acquisti esaminati "sono avvenuti utilizzando risorse liberate da smobilizzi di altri beni del ricorrente".

Aggiunge, infine, di aver sostenuto le spese volte al mantenimento e all'utilizzo dei beni posseduti, "non grazie a redditi aggiuntivi non dichiarati, ma attraverso il sistematico utilizzo di risparmi accumulati nei precedenti anni di normale attività lavorativa", allegando sul punto "alcuni passaggi della vita lavorativa del ricorrente" nonché una serie di ulteriori accadimenti, tali a suo dire, da giustificare "la capacità di spesa manifestata dal ricorrente in relazione ai beni posseduti nel periodo ed individuati dall'Ufficio quale base della propria attività".

Evidenzia, in particolare, come da estratto conto previdenziale INPS, che produce sub documento I, che dal 1992 al 1996 ha percepito compensi per € 598.348,33.

Per il periodo 1997 - 2000, produce sub. doc. N e N1, documentazione attestante le remunerazioni percepite in Inghilterra e in Francia, ove si era trasferito per ragioni di lavoro.

Per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 produce copia delle dichiarazioni dei redditi.

Quali ulteriori accadimenti rilevanti, evidenzia la vendita di un immobile in data 17.03.2004, da parte della moglie convivente per € 169.000,00.

Evidenzia, inoltre, le movimentazioni di un c/c cointestato a lui e alla moglie, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, riportante alla data del 01/01/05 un totale a credito di € 271.773,13 nonché un estratto Conto Arancio Ing. Di. attestante il parziale utilizzo e smobilizzo di tali somme.

Il Sig. Vi. chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare nulli gli avvisi di accertamento impugnati.

In via principale e nel merito, chiede di dichiarare illegittimi detti avvisi di accertamento e di annullarli in tutte le sue parti (imposte, sanzioni ed interessi connessi).

Con controdeduzioni depositate in data 12.04.2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto di tutte le argomentazioni e conclusioni del ricorrente, per le seguenti ragioni:

1) ASSENZA DEL PRESUNTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE

L'Ufficio rileva, al riguardo, la totale sufficienza dei motivi esposti nell'avviso di accertamento, pienamente idonei, a suo dire, a dimostrare la regolare attività e i criteri utilizzati dall'Ente accertatore.

2) NON OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO

Facendo richiamo ad alcune pronunce giurisprudenziali della S.C. di Cassazione, eccepisce a questo proposito l'Agenzia che "il dialogo tra Fisco e contribuente non è imposto in tutti i casi", atteso che deve essere escluso che "allo stato attuale della legislazione si possa ritenere esistente un `principio generale di contraddittorio".

3) LEGITTIMITÀ DELLO STRUMENTO ACCERTATIVO IMPUGNATO

Sul punto, l'Amministrazione si riporta integralmente al contenuto degli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, ribadendo che nel caso di specie sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 38 del DPR 600/1973 per procedere ad un accertamento di tipo sintetico.

Precisa inoltre che "laddove il contribuente, raggiunto da avviso di accertamento da redditometro, impugni l'atto davanti ai competenti organi giurisdizionali, nessuna efficacia hanno, come nell'ipotesi de qua, le argomentazioni difensive tendenti a sminuire la portata presuntiva in termini di capacità contributiva, derivanti dalla "disponibilità" dei beni e servizi cui si è detto", ciò in quanto "il carattere legale attribuito alla predetta presunzione, dipende dal fatto che è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una determinata capacità contributiva)"

4) INFONDATEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI DI CONTROPARTE

Entrando nel merito delle argomentazioni addotte dal contribuente, l'Amministrazione eccepisce che parte ricorrente "non ha fornito alcuna documentazione idonea che correlasse secondo principi di ragionevolezza, in modo univoco e diretto l'utilizzo delle eventuali risorse finanziarie disponibili con gli investimenti realizzati".

Aggiunge che, per quel che concerne i presunti errori commessi dall'Ufficio in sede di accertamento lamentati dal Sig. Vi., gli stessi risulterebbero smentiti dalla documentazione allegata al ricorso.

Evidenzia, infine, che il ricorrente "pretende di giustificare gli acquisti effettuati limitandosi ad affermazioni generiche e prive di qualsiasi riscontro, tra cui che le disponibilità finanziarie proverrebbero in parte dal coniuge o dal rientro di disponibilità finanziarie dall'estero". Ciò nonostante, contesta sempre l'Ufficio, "il contribuente ... per giustificare tali investimenti non ha prodotto alcuna documentazione utile, quale, per esempio, gli estratti conto bancari sia suoi che della moglie, idonei a evidenziare la tracciabilità delle somme impiegate per l'acquisto".

Sulla base dei predetti assunti, l'Agenzia resistente chiede il rigetto del ricorso ex adverso proposto, con conferma degli avvisi di accertamento impugnati.

Con distinte istanze depositate in data 17.06.2011 e in data 28.06.2011, notificate all'Agenzia delle Entrate in pari date, il Sig. Vi. ha chiesto all'intestata Commissione di sospendere la riscossione delle cartelle di pagamento n. 068 2011 02085834 60, notificatagli in data 31.05.11, e n. 068 2011 03531185 05, notificatagli in data 16.06.11, aventi ad oggetto l'iscrizione a titolo provvisorio dei ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate in dipendenza degli avvisi di accertamento impugnati.

La Commissione Tributaria di Milano, con ordinanze n.ri 173/46/ 11 e 174/46/11, ha concesso la sospensione degli impugnati "rilevando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, come previsto dall'art. 47 del D.l gs. n. 546/ 1992, per concedere la sospensione dell'atto impugnato".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fondamento normativo degli accertamenti in esame è regolato dall'art. 38, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che consente all'Ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi ed indipendentemente da una previa rettifica analitica, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delle persone fisiche, tutte le volte che tale reddito accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato e tale situazione permanga per due o più periodi di imposta.

L'accertamento sintetico consiste nell'applicazione di presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), in virtù delle quali l'Ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (ad esempio: il possesso di determinati beni) a quello ignoto (sussistenza di un reddito compatibile). La presunzione semplice genera, peraltro, l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente il compito di dimostrare che il dato fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, ovvero a darne una diversa valutazione. Il thema decidendum, perciò, rimane circoscritto alla questione della sufficienza della prova che il contribuente deve offrire a dimostrazione del fatto che l'indicatore posto a base della presunzione di maggior reddito non è, invece, dimostrativo di capacità contributiva.

Ritiene la Commissione che la prova contraria non è limitata a quella prevista dall'art. 38 del dpr. n.600 del 1973 (redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente "non esiste o esiste in misura inferiore". Sarà possibile dedurre e dimostrare, quindi, non solo i fatti specifici indicati dalla legge ma, anche, quei fatti diversi che appariranno in grado di giustificare il possesso di determinati beni senza che ciò determini l'esistenza di un maggior reddito. La dimostrazione della insussistenza della maggior base imponibile, in dipendenza del possesso di beni patrimoniali, dovrà essere adeguata, concreta e tale da far ritenere che il possesso di determinati beni patrimoniali sia, pertanto, giustificabile da parte del contribuente e compatibile con il reddito dichiarato (Cass. Sent. n. 5945 del 12

marzo 2009; n. 694 del 14 gennaio 2009; n. 10385 del 6 maggio 2009; n. 11389 dell'8 maggio 2008; n. 10491 del 5 febbraio 2008; n. 16472 del 18 aprile 2008; n. 26139 del 15 novembre 2007; n. 10350 del 1 luglio 2003; n.14161 del 24 settembre 2003; C.T.P. Vicenza n.148 del 13 ottobre 2010).

Nel caso di specie, esaminati gli incrementi patrimoniali presi in considerazione all'Ufficio emerge pacificamente che la quota di incrementi patrimoniali relativa agli anni 2005 e 2006 scaturisce in prevalenza da negozi giuridici posti in essere negli anni successivi.

Vero è che il comma quinto recita: "Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali. la stessa si presume sostenuta, salvo prova contrario, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti." Ma all'evidenza esso si riferisce solo agli incrementi patrimoniali relativi all'anno di accertamento i quali, per così dire, si "spalmano" anche sui cinque precedenti, non già ad incrementi patrimoniali futuri, i quali possono ben trovare una differente giustificazione che emergerà se e quando l'ufficio provvederà ad accertare anche tali anni.

In sintesi l'Ufficio ha errato nell'interpretare l'articolo 38 ritenendo che esso permetta l'impetrazione fittizia di qualsiasi reddito anche futuro, mentre è evidente che il meccanismo non può che operare per il passato. La ratio della norma, infatti, è di sottoporre a tassazione redditi che, ragionevolmente sono stati occultati ed hanno poi visto una manifestazione solo nell'incremento patrimoniale avvenuto in un anno successivo al loro accumulo, ma per raggiungere tale scopo, all'evidenza, essi non possono che essere stati accumulati, evadendo le imposte, prima e non dopo l'accrescimento patrimoniale (cfr. Commissione Tributaria Regionale di Roma Sezione 1 n. 456/01/11 del 18.01.2011).

In ogni caso quanto all'unico veicolo acquistato in data 27.02.06 tg –omissis-- il ricorrente ha prodotto agli atti idonea documentazione comprovante che detto bene è stato finanziato con la vendita del veicolo AUDI tg –omissis-- in data 8.02.06, immatricolato nel 2003, come da certificato ACI prodotto (sub allegato H ricorso anno 2005).

Ha in ogni caso il ricorrente comprovato che in data 17 marzo 2004 (cfr. all. P ricorso 2005 e U ricorso 2006) il coniuge convivente, Sig.ra Ga. Ca., ha ceduto un immobile al prezzo di € 169.000,00 e di disporre alla data del 1.01.05 di un c/c intestato a lui e alla moglie acceso presso la BPM di Milano, agenzia di Cernusco sul Naviglio, n. 8745 riportante a tale data un saldo di € 271.773,00 (cfr. all. R ricorso 2005 e V ricorso 2006) e al 1.1.2006 di € 28.714,80.

Quanto all'acquisto dei veicoli e dell'imbarcazione avvenuti dal 2007 al 2010 è stato documentato che l'autoveicolo tg –omissis-- acquistato in data 29.04.09 ha trovato in parte finanziamento con il ricavato della vendita natante Stedava 21M052D come da dichiarazione di vendita del 4.5.09 prodotta sub lettera G.

Anche con riferimento al motociclo usato YAMAHA tg. –omissis--, acquistato in data 4 maggio 2007 il ricorrente ha documentato che lo stesso è stato in parte finanziato con la cessione di vecchio motociclo in data 06.07.07 tg. –omissis-- (come da certificato ACI prodotto sub lettera D).

Quanto all'acquisto dell'imbarcazione in data 15 luglio 2010 per € 398.000,00 Iva compresa (cfr. all. H ricorso 2006) il ricorrente ha dimostrato il rimpatrio nel dicembre del 2009 di somme detenute fuori del territorio nazionale, accreditate per € 819.000 presso la Cordusio Società Fiduciaria per Azioni. Ha comprovato altresì che in data 12 luglio 2010 la complessiva somma di € 370.000 è stata trasferita sul c/c BPM allo stesso intestato sul quale sono stati tratti assegni circolari per € 353.000 in data 15 luglio 2010 (cfr. all.ti I, L, M e N ricorso 2006).

Stante la peculiarità del caso sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie avvisi di accertamento impugnati.
Spese compensate.